



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO ESPROPRI e SERVITU

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1267 del 04/11/2020

Oggetto: UFFICIO ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTO "PR 02 - RIQUALIFICAZIONE STRADA PROVINCIALE N° 08 DI SISSA" NEL TRATTO DI RACCORDO PONTE DI SAN SECONDO/AUTOSTAZIONE PARMA NORD CON VIABILITA' ERIDANIA - OCCUPAZIONE PERMANENTE TERRENI - DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. D21B17000180005

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

VISTI:

- l'articolo 107 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
- l'articolo 41 dello statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Presidenziale n. 41 del 27 febbraio 2019 di approvazione del nuovo organigramma generale dell'Ente;
- la disposizione del Presidente della Provincia del 26 settembre 2019 - protocollo n° 25889 - di attribuzione, fra l'altro, delle competenze quale dirigente preposto all'ufficio per le espropriazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" come modificato;
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri" come modificata.

VISTI ALTRESI':

il codice CUP del presente progetto è il n° D21B17000180005

il Decreto del Presidente n. 242 del 15.11.2019 che ha approvato l'aggiornamento del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e dell'elenco annuale delle Opere Pubbliche 2020;

il Decreto del Presidente n. 262 del 22.11.2019 che ha approvato l'aggiornamento del DUP 2020-2021 con le variazioni apportate ai suoi allegati fra cui il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 e l'elenco annuale delle Opere Pubbliche 2020;

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 53 del 20 dicembre 2019 di approvazione del DUP 2020 - 2022;

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. n. 54 del 20 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022;

il Decreto Presidenziale n. 36 del 24 febbraio 2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 (PEG) per il triennio 2020 - 2022;

PREMESSO che:

- l'opera denominata "PR 02 Riqualificazione Strada Provinciale n° 8 di Sissa" comportante il risezionamento della sede viaria dell'arteria provinciale nel tratto di raccordo ponte di San Secondo/autostazione Parma nord con viabilità Eridania rientra fra gli "Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma nell'ambito del progetto denominato "Corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° lotto";
- con determinazione n° 895 del 12 settembre 2018 il Geom. Alfredo Marchesi è stato nominato (ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327) quale responsabile che coordini e curi le operazioni del procedimento espropriativo relativamente all'opera in questione;
- prevedendo la realizzazione del richiamato progetto l'occupazione permanente di superfici di proprietà privata - e dovendosi di conseguenza garantire la sussistenza delle condizioni di legge onde poter effettuare il correlato procedimento espropriativo – ci si è avvalsi della facoltà di attivare apposito "Procedimento unico" di cui all'articolo 53, comma 1 - lettera a), della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24 fra l'altro finalizzato:
 - ✓ ad approvare la localizzazione dell'opera in variante alla vigente pianificazione territoriale del Comune di Sissa Trecasali,
 - ✓ a conseguire l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- ai fini della conclusione del richiamato procedimento unico la Provincia in quanto autorità procedente - previo espletamento delle formalità partecipative previste dalla norma in questione - ha convocato conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona – finalizzata all'acquisizione del parere favorevole da parte degli Enti/Amministrazioni coinvolti nel procedimento - conclusasi in data 06 novembre 2019 con apposito verbale;
- detto verbale è stato approvato con determinazione n° 1322 dell'11 novembre 2019 e gli esiti della Conferenza di Servizi sono stati ratificati con Deliberazione del Consiglio del Comune di Sissa Trecasali n° 47 del 18 novembre 2019;
- con decreto del Presidente della Provincia n° 32 del 20 febbraio 2020 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi;

- essendo stati osservati gli adempimenti di cui all'articolo 53 della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24, nonché quelli partecipativi previsti dalla Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37, la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta conclusione dell'indicata Conferenza di Servizi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - effettuata il 10 giugno 2020 - ha integrato l'efficacia (come disposto dall'articolo 53, comma 10, della L.R. 21 dicembre 2017 n° 24 stessa) degli effetti del procedimento unico, di cui al combinato disposto dei commi 2 ed 1 dell'articolo 53, fra i quali l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in relazione alle superfici da occuparsi permanentemente per la realizzazione dell'intervento;
- il sopra richiamato decreto del Presidente della Provincia dava fra l'altro atto che l'Ufficio Espropri – sulla scorta degli elementi del piano particellare allegato al progetto depositato ed approvato - avrebbe determinato le indennità di espropriazione provvisorie, perfezionando le necessarie procedure finalizzate all'acquisizione della disponibilità dei terreni interessati ed alla corresponsione delle dovute indennità;
- i sopra richiamati provvedimenti sono stati
 - ✓ trasmessi - in osservanza a quanto desumibile dal combinato disposto fra l'articolo 14, comma 1, e l'articolo 12, comma 1 - lettera b), del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 – all'Ufficio Espropri della Regione Emilia-Romagna in quanto ufficio individuato con decreto del Presidente della Regione ai fini di curare la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 4, comma 3, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37;
 - ✓ depositati – ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 – presso l'Ufficio Espropri della Provincia, autorità espropriante a mente dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 in quanto competente alla realizzazione dell'opera.

DATO ATTO che:

- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo espropriativo ed alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera erano pervenute altresì osservazioni contenenti valutazioni attinenti gli elementi indennizzatori, a riscontro delle quali sono state fornite (nell'ambito del verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 06 novembre 2019 e della conseguente determinazione di approvazione del medesimo n° 1322 dell'11 novembre 2019) puntuali controdeduzioni - che si condividono - con specificazione che gli elementi forniti venivano acquisiti agli atti in previsione della quantificazione dell'importo indennitario da offrirsi, dispensando le proprietà dal reiterare la comunicazione di tali elementi una volta dichiarata la pubblica utilità;
- nello specifico dette osservazioni sono state avanzate dalle seguenti proprietà prospettando le questioni a margine sintetizzate con correlate considerazioni:
 1. Ditta catastale ASCHIERI FRANCESCA - CESARI PIETRO
 - A) *SINTESI OSSERVAZIONE: la prevista espropriazione di parte dell'area cortilizia comporterà la riduzione del valore commerciale dell'abitazione*
 CONSIDERAZIONI: l'esproprio in effetti interesserà superfici di pertinenza di edificio adibito a civile abitazione, configurando la fattispecie dell'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327, ragione per la quale l'indennità di espropriazione andrà commisurata alla diminuzione di valore che patirà l'immobile.
 - B) *SINTESI OSSERVAZIONE: svolgendo il fossato prospiciente l'abitazione anche funzioni di scolo dei residui fognari, si lamenta che l'avvicinamento del medesimo comporterà disagi.*

CONSIDERAZIONI: nel tratto prospiciente la proprietà degli osservanti il fossato verrà intubato, fornendo pertanto un vantaggio immediato e speciale da considerarsi ai sensi di legge in fase di quantificazione dell'indennità.

2 Ditta catastale CESARI PIETRO - LAVEZZINI EMMA

A) *SINTESI OSSERVAZIONE: verrà espropriata area cortilizia di pertinenza di abitazione e centro aziendale agricolo.*

CONSIDERAZIONI: in prossimità della superficie da apprendersi è presente una datata costruzione ad uso agricolo, mentre gli altri edifici del compendio risultano più arretrati, così come l'abitazione, peraltro defilata e con aperture rivolte verso sud.

3 Ditta catastale SERRA CLAUDIO

A) *SINTESI OSSERVAZIONE: la prevista espropriazione di parte della già ridotta area cortilizia antistante l'abitazione comporterà la riduzione del valore commerciale dell'edificio di proprietà dell'osservante - considerata anche il previsto avvio di lavori di ristrutturazione*

CONSIDERAZIONI: l'esproprio in effetti interesserà superfici di pertinenza di edificio adibito a civile abitazione, configurando la fattispecie dell'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327, ragione per la quale l'indennità di espropriazione andrà commisurata alla diminuzione di valore che patirà l'immobile.

Per altro aspetto i principi generali in materia di attribuzione delle indennità tendono a limitare la stessa al nocumento effettivamente patito, con esclusione delle voci meramente potenziali ed ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 per la determinazione del valore da attribuire ai beni interessati non si può tener conto delle migliorie intraprese successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento

- dei sopra esposti elementi si è tenuto conto all'atto della predisposizione ed applicazione dei criteri adottati per la quantificazione dell'indennità di espropriazione oltre riportati;
- a tutti i proprietari interessati è stata inoltrata comunicazione – di cui all'articolo 18, comma 2, della Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 - onde poter fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire agli immobili interessati in ordine alla quantificazione dell'indennità di asservimento;
- entro il termine - ormai scaduto - di 30 giorni assegnato per eventuali contributi le proprietà oltre riportate hanno avanzato le istanze a margine sintetizzate con correlate considerazioni:

1. Ditte catastali "ASCHIERI FRANCESCA - CESARI PIETRO" – "CESARI PIETRO" – "CESARI PIETRO - LAVEZZINI EMMA" mediante comunicazione pervenuta il 12 marzo 2020 (protocollo n° 6663) costituita da perizia di stima redatta da tecnico di fiducia degli interessati

A) *SINTESI CONTRIBUTO: si asserisce che la valutazione dei cespiti è stata effettuata con il metodo comparativo per confronto con beni aventi le stesse caratteristiche già oggetto di recenti compravendite ubicate nella zona di interesse e che sono state effettuate indagini di mercato*

CONSIDERAZIONI: la perizia non riporta alcun estremo utile ad individuare puntualmente le compravendite, gli immobili e gli altri elementi presi a riferimento

B) *SINTESI CONTRIBUTO: la stima per quanto attiene i terreni agricoli è riferita a complessivi ha. 36.52.14 di terreni, censiti ai fogli 13 – 15 – 16 del comune di Sissa Trecasali, sezione di Trecasali*

CONSIDERAZIONI: l'intervento lambisce la proprietà degli interessati - e per una modestissima profondità – esclusivamente lungo il confine occidentale delle superfici censite al foglio 13. Le altre aree agricole prese in considerazione risultano del tutto estranee alla procedura espropriativa.

- C) *SINTESI CONTRIBUTO: viene stimato il valore presunto di tutti gli immobili ad uso produttivo riferibili alla proprietà (stalle, sala latte, barchesse, ricovero foraggio, ricovero attrezzi ed officina, edifici di servizio)*
 CONSIDERAZIONI: l'espropriazione riguarderà esclusivamente una superficie di pertinenza marginale posta lungo il confine occidentale dell'area ove è insediato il centro aziendale e non interesserà alcun edificio, né comporterà sottrazione di specifiche potenzialità edificatorie
- D) *SINTESI CONTRIBUTO: si paventa una notevole riduzione del valore commerciale del fondo derivante dalla riduzione dell'area cortilizia di accesso agli edifici ad all'ampliamento della fascia di rispetto stradale*
 CONSIDERAZIONI: la riduzione dell'area cortilizia sarà modesta, considerato che la larghezza della fascia di espropriazione sarà di 3 / 3,5 mt. circa, inclusa la porzione esterna rispetto le esistenti recinzioni caratterizzantesi quale scarpata e ciglio del fossato stradale di sgrondo delle acque.
 Inoltre l'intervento non comporterà alcuna variazione alla classificazione – ai sensi del Codice della Strada – dell'arteria oggetto di riqualificazione, la quale rimarrà strada locale "F" con fascia di rispetto di 20 mt.
- E) *SINTESI CONTRIBUTO: si ipotizzano considerevoli limitazioni all'area di accesso carrabile e di spazio di manovra per i fabbricati aziendali*
 CONSIDERAZIONI: doverosamente rammentato il modesto impatto dell'intervento illustrato nel punto precedente, preme annotare che l'area di manovra sviluppantesi fra i diversi fabbricati non subirà variazione alcuna.
 Occorre inoltre sottolineare – considerato che sia l'azienda che l'abitazione godono di accesso da Strada Boschetta – come l'intervento permetterà, avvalendosi di tale accesso, l'immissione in sicurezza sulla strada provinciale, atteso che fra la stessa e Strada Boschetta è prevista la realizzazione di una rotatoria, con conseguente beneficio per la proprietà.
- F) *SINTESI CONTRIBUTO: si ipotizza una riduzione di valore del 5-10% relativamente ai terreni dell'intero fondo.*
 CONSIDERAZIONI: l'intervento impatta del tutto marginalmente - in corrispondenza del confine esistente – il fondo insistente nel foglio 13, mentre gli altri terreni, come sopra evidenziato, non sono neppure interessati dall'espropriazione.
 L'area interessata comunque non subirà alcun danno da sconfigurazione: patirà solamente una modesta riduzione di consistenza fisica ma non funzionale, pertanto l'indennità va ai sensi di legge quantificata semplicemente in misura pari al mero valore venale delle superfici da apprendersi.
 A conferma di quanto sopra, rilevato che costante giurisprudenza in materia prevede che la c.d. "stima differenziale" (criterio estimativo adottato nella perizia trasmessa quale contributo) possa essere effettuata
- detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alle parti non espropriate,
 - oppure - in via alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, ovvero aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore,
- si annota come:
- nessuna ragionevole prova od argomentazione del preconizzato abbattimento di valore sia stata fornita,
 - nessun onere o spesa sia stato dimostrato od anche solo evocato.
- G) *SINTESI CONTRIBUTO: si ipotizza una riduzione di valore del 10-20% per i fabbricati aziendali per effetto dell'asserito ridotto accesso all'area cortilizia.*
 CONSIDERAZIONI: la larghezza dell'esistente accesso non andrà ad essere variato e

l'espropriazione peraltro impatta esclusivamente l'area di pertinenza (in larga parte inutilizzata ed inutilizzabile) solo in termini di modesto scostamento verso est del confine ed ablazione di una sottile striscia di terreno .

Inoltre, come sopra illustrato, in virtù della realizzazione della rotatoria all'intersezione fra la Provinciale e Strada Boschetta, saranno garantite migliori condizioni di accesso alla viabilità principale avvalendosi dell'esistente accesso su detta strada.

Circa la carenza di logiche motivazioni della richiesta si rinvia a quanto illustrato al punto precedente, con una doverosa sottolineatura a titolo esemplificativo: fra gli edifici dei quali si computa il deprezzamento è stato inserito anche il ricovero di foraggi di recentissima costruzione censito al foglio 13, particella 241, agevolmente accessibile da via Boschetta, che anche dopo i lavori si troverà ad una distanza di oltre 60 metri dalla Strada Provinciale n° 08, cui viene attribuito un valore di € 317.500,00 e rispetto il quale pertanto la perizia prospetta un deprezzamento oscillante fra i 31.750,00 ed i 63.500,00 € a fronte di non si comprende quali oneri.

Peraltro neppure può essere eccepita la riduzione dell'indice di sfruttamento degli immobili aziendali, considerato che l'esproprio comporterà la sottrazione di meno del 0,5 dell'estensione fondiaria di proprietà.

H) *SINTESI CONTRIBUTO: si ipotizza un deprezzamento del fabbricato abitativo superiore alla metà del suo valore attuale*

CONSIDERAZIONI: anche riguardo tale immobile all'enunciazione del danno non è accompagnata alcuna particolare motivazione, da considerarsi doverosa – stante anche l'entità prefigurata – affinché la richiesta potesse essere quantomeno soppesata e valutata;

- anche dei sopra riportati elementi si è tenuto conto all'atto della predisposizione ed applicazione dei criteri adottati per la quantificazione dell'indennità di espropriazione oltre riportati;
- il combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'articolo 6 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede che gli enti pubblici individuino ed organizzino l'ufficio per le espropriazioni – ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente - e che allo stesso sia preposto un dirigente (ovvero un dipendente con la qualifica più elevata);
- dette funzioni sono state assegnate al sottoscritto dirigente - congiuntamente ad altre - con disposizione del Presidente della Provincia del 26 settembre 2019 - protocollo n° 25889;
- l'articolo 6, comma 7, del Testo Unico dispone testualmente che *“Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso ...”*;
- pertanto, vista la normativa specifica in materia, il dirigente preposto all'ufficio espropri è tra l'altro tenuto ed abilitato a:
 - ✓ emanare i decreti di espropriazione sia previo esperimento di procedimento ordinario (come previsto dall'articolo 20, comma 14, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) od in caso di cessione volontaria (comma 11 dello stesso articolo), che mediante determinazione urgente dell'indennità di espropriazione (articolo 22 della norma medesima),
 - ✓ assumere ordinanze che dispongano l'occupazione temporanea di terreni (ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),
 - ✓ attivare le procedure necessarie onde addivenire alla conclusione del procedimento, ivi inclusa pertanto la quantificazione dell'indennità provvisoria di espropriazione (sia in caso di procedura ordinaria che in via d'urgenza) e di occupazione temporanea.

EVIDENZIATO che:

- il piano particellare delle espropriazioni del progetto prevede l'acquisizione a beneficio della Provincia delle superfici di proprietà privata interessate dalla realizzazione dell'opera;

- l'articolo 22, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 dispone espressamente che “*1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità...*”;
- l'urgenza di procedere alla realizzazione dell'intervento oggetto del presente provvedimento risulta oggettiva, in particolare considerato lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del raccordo autostradale la cui messa in esercizio ineludibilmente comporterà un incremento dei flussi di traffico nel contesto territoriale interessato, ragione per la quale occorre procedere all'esecuzione delle opere correlate nel più breve termine onde garantirne la funzionalità in tempo utile, prima dell'attivazione della nuova autostazione;
- ricorrono pertanto le condizioni di urgenza motivata di cui al comma 1 dell'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 affinché possa essere emanato apposito decreto di espropriazione dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera in base alla determinazione urgente delle indennità:
- al fine di pervenire all'emanazione di detto decreto si rende necessario determinare le correlate indennità provvisorie di espropriazione dovute a ciascuna proprietà interessata, senza particolari indagini o formalità come disposto dalla norma medesima;
- il decreto di espropriazione riporterà l'indennità provvisoria – come col presente provvedimento determinata - offerta ai proprietari interessati;
- la realizzazione dei lavori in condizioni di assoluta sicurezza comporterà pure l'occupazione temporanea (per un periodo cautelarmene stimato in mesi sei) di una fascia di terreno posta esternamente - rispetto la viabilità esistente - alle superfici da espropriarsi, al fine di poter effettuare le operazioni di cantiere,
- il piano particellare delle espropriazioni pertanto prevede altresì - con riferimento alle occupazioni temporanee da effettuarsi:
 - ✓ il riconoscimento di un'indennità per occupazione temporanea – per un periodo di 6 mesi - pari ad un dodicesimo annuo di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio, e ad un dodicesimo di quella annua per ogni mese o frazione di mese, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 50, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
 - ✓ un indennizzo forfetario dei frutti pendenti nella misura di € 0,25 / mq.
 valori la cui formalizzazione comunque non attiene il presente provvedimento.

CONSIDERATO che:

- il D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 ai fini della determinazione delle indennità di espropriazione prende in considerazione tre fattispecie:
 - ✓ le aree edificabili (articolo 37),
 - ✓ le aree legittimamente edificate (articolo 38),
 - ✓ le aree non edificabili (articolo 40),
 inoltre, in ordine alla possibilità legale di edificare occorre ai fini espropriativi rifarsi all'articolo 20, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2002 n° 37, sulla scorta del quale è da ritenersi che la stessa sussista:
 - ✓ nelle aree che il Piano Urbanistico Generale - ai sensi della LR. 24/2017 - riconosce all'interno del Perimetro del Territorio Urbanizzato.
 - ✓ nelle aree che il Piano Strutturale Comunale del disciolto Comune di Trecasali classifica – all'interno di apposita perimetrazione – quale “territorio urbanizzato” (diverso pertanto dal “territorio urbanizzabile” e dal “territorio rurale”), se e per quanto non in contrasto con il PUG,

- ✓ nelle aree laddove l'edificabilità venga riconosciuta dalle previsioni del P.O.C., se e per quanto non in contrasto con il PUG,;
- i dati salienti dell'impatto dell'intervento rispetto le proprietà interessate possono essere così sintetizzati:
 - ✓ l'opera comporterà sostanzialmente l'acquisizione al demanio pubblico di superfici per la realizzazione di una rotatoria all'intersezione con Strada Boschetta e di quelle necessarie ad ampliare l'arteria viaria, poste in fregio all'odierno sedime stradale, di regola comprensive della scarpata della dell'attuale fossato di sgrondo delle acque meteoriche esterna rispetto la mezzeria del medesimo e delle aree propinque (con precisazione che è prevista la traslazione del confine catastale in corrispondenza del ciglio esterno del nuovo fossato stradale da realizzarsi - o dell'ingombro della sezione del medesimo laddove verrà intubato),
 - ✓ l'intervento - visti gli elaborati del vigente strumento urbanistico comunale - andrà ad interessare superfici poste all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, da considerarsi ai fini espropriativi prevalentemente "non edificabili", salve le superfici di pertinenza di edifici - accatastate quali "aree urbane" - che si ritiene corretto considerare, sempre ai fini prettamente espropriativi, "edificate", con precisazione che dette aree di pertinenza delle abitazioni (o di compendi aziendali) non sono comunque portatrici di edificabilità, in quanto ricadenti in zona agricola;
- viste le risultanze dei registri catastali, per le illustrate motivazioni e altresì considerato l'apporto partecipativo fornito delle proprietà sopra richiamate (tramite osservazioni o contributi), ricorrono le condizioni per quantificare in via d'urgenza le indennità provvisorie di espropriazione sulla scorta delle risultanze del piano particellare delle espropriazioni, costituente elaborato del progetto esecutivo approvato con determinazione n° 1205 del 21 ottobre 2020, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - ✓ pur prefigurandosi l'espropriazione di strisce di terreno di modesta larghezza sia ad est che ad ovest dell'arteria di cui trattasi, ricorre comunque per tutte le proprietà la fattispecie dell'esproprio parziale di bene unitario di cui all'articolo 33 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327, ragione per la quale - a mente del comma 1 dell'articolo medesimo - *"... il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa riduzione di valore."*,
 - ✓ va pertanto applicato il criterio del cosiddetto "valore differenziale", stima da effettuarsi - come da costante giurisprudenza in merito
 - detraendo dal valore venale che l'intero cespite aveva prima dell'esproprio il valore successivamente attribuibile alle parti non espropriate,
 - oppure - in alternativa - calcolando la diminuzione di valore mediante il computo delle singole perdite, aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducono il valore,
 - ✓ considerata la scarsa incidenza delle espropriazioni preferibile risulta applicare il secondo dei richiamati sistemi di stima, atteso che il primo viene ordinariamente applicato laddove l'esproprio impatta significativamente sull'orditura poderale o sui compendi immobiliari, sconfigurandoli e pertanto arrecando un significativo "danno indiretto", situazione evidentemente non ricorrente nel caso dell'opera in questione la quale nella sostanza comporterà un mero modesto arretramento del confine di proprietà,
 - ✓ riguardo le superfici non edificabili,
 - stante l'impatto del tutto marginale dell'intervento, viene alle proprietà interessate arrecata una riduzione di consistenza esclusivamente in termini di estensione ma non funzionale, pertanto l'indennità va quantificata in misura pari al mero valore venale delle superfici da apprendersi, soluzione avvalorata dalla considerazione che la prevista ablazione di superfici (peraltro parzialmente

- caratterizzantesi quali scarpate/cigli esterni dei fossati stradali di sgrondo delle acque) non comporterà alcun incremento dei costi medi di conduzione dei fondi i quali non subiranno di conseguenza alcun deprezzamento,
- in assenza di manufatti edilizi l'indennità unitaria da riconoscersi (considerata la sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10 giugno 2011 la quale ha nella sostanza dichiarato costituzionalmente illegittima l'applicazione del criterio del Valore Agricolo Medio) va stimata "*... in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo ...*" come postulato dall'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 e quindi sulla scorta del prezzo di mercato attribuibile tenuto conto delle loro caratteristiche essenziali,
 - sono stati conseguentemente presi a riferimento recenti atti di compravendita relativi a terreni non edificabili, siti in corrispondenza o prossimità dell'ambito territoriale impattato dall'intervento, sulla scorta dei quali è stato computato un valore unitario di € 4,40/mq. per i terreni seminativi ed € 4,60/mq. per quelli irrigui,
- ✓ per quanto attiene le aree legittimamente edificate caratterizzantesi quali superfici di pertinenza di edifici esistenti,
- esse risultano all'atto pratico prive di specifico indice di edificabilità in quanto poste fuori dalla perimetrazione del territorio urbanizzato, con potenzialità edificatoria sostanzialmente riconducibile allo stato di fatto rilevato in occasione del censimento puntuale degli immobili effettuato nel 2006, dunque rapportata alla volumetria esistente all'epoca,
 - l'indennità unitaria da riconoscersi va stimata sulla base del valore venale rilevato del bene ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
 - a tali superfici – qualora strettamente di pertinenza dell'edificio e censite presso il Catasto Fabbricati - è stato attribuito un valore pari ad € 24,80/mq., desunto sulla scorta di atti formali dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo l'eventuale riconoscimento di indennità correlata al deprezzamento degli edifici stessi,
 - laddove aree poste in prossimità di edifici ad uso residenziali, pur censite al Catasto Terreni, risultano adibite a funzioni affini a quelle pertinenti, il loro valore è stato equitativamente stimato in misura pari al 40% di quelle sopra richiamate - pertanto in € 9,92/mq. - importo applicato anche nei casi di accessi a retrostanti compendi edificati posti a debita distanza,
- ✓ ai fini della quantificazione di eventuale indennità da riconoscersi a fronte del nocumento arrecato agli edifici adibiti ad uso residenziale in conseguenza del sia pur limitato avvicinamento del fronte stradale, sono stati presi a riferimento i valori riportati in apposito quadro di dettaglio costituente parte integrante della relazione al piano particellare, attribuendo equitativamente e prudenzialmente una percentuale di deprezzamento del valore dell'immobile rapportata alla variazione effettiva della fruibilità del medesimo, considerandone allocazione – in rapporto alla viabilità - ante e post intervento, accessibilità alla pubblica via, variazioni sotto il profilo dell'inquinamento acustico ecc.,
- ✓ il valore iniziale attribuito a ciascun singolo edificio considerato (rapportato all'estensione presunta quantificata sommariamente sulla base delle risultanze delle planimetrie catastali) è stato ottenuto riparametrando il valore unitario di base massimo attribuibile ad abitazioni suburbane allocate nel contesto insediativo preso in esame (pari

ad € 900,00/mq. – rilevato tramite consultazione di tecnici operanti nel settore) in considerazione di:

- stato dell'immobile come desumibile dalle schede di rilevazione del patrimonio edilizio rurale recepite nel R.U.E. del disciolto Comune di Trecasali con assegnazione di un giudizio decrescente da “ottimo” a “buono”, indi “mediocre” e “cattivo”,
 - tipologia di categoria catastale,
 - prossimità alla viabilità,
 - attrattività dell'edificio,
- ✓ assodata la sussistenza di situazioni puntuali ove occorrerà procedere alla rimozione di siepi ornamentali esistenti, il loro valore economico ai fini indennizzatori viene valutato in base al costo di ripristino, stimato € 50,00 / mt.;
- nel caso i terreni da espropriarsi risultassero adibiti ad attività agricola (ed indipendentemente dalla loro classificazione urbanistica) e si riscontrasse la presenza di conduttori coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale/professionale, agli stessi (una volta accertato il possesso dei requisiti giuridici soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge) andrà corrisposta un'indennità pari al Valore Agricolo Medio dei terreni, e questo in ottemperanza a quanto stabilito – nell'ambito del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327:
 - ✓ dall'articolo 42, commi 1 e 2, nel caso di affittuari di terreni non edificabili con contratto già in essere da almeno un anno alla data di dichiarazione della pubblica utilità,
 - ✓ dall'articolo 40, comma 4, con riferimento ai proprietari di aree non edificabili,
 - ✓ dall'articolo 37, comma 9, nel caso di aree edificabili utilizzate a scopi agricoli, sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora risultino concesse in affitto da più di un anno;
 - assodato che si renderà altresì necessario attivare procedure coattive in relazione all'occupazione temporanea di terreni per il periodo di cantierazione dell'intervento, le correlate indennità verranno computate ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Testo Unico in materia di espropriazioni;

RAMMENTATO che:

- l'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede:
 - ✓ al comma 3 che in caso di condivisione (entro 30 giorni dall'immissione in possesso dei terreni) dell'indennità provvisoria prospettata da parte del proprietario si procederà al pagamento della medesima (anche per singole quote di proprietà come ammesso dall'articolo 45, comma 1),
 - ✓ al comma 4 che in caso di non condivisione dell'indennità provvisoria il proprietario possa (entro il medesimo termine) chiedere la nomina di tecnici per la determinazione dell'indennità definitiva tramite terna peritale ai sensi dell'articolo 21 della norma stessa,
 - ✓ al comma 5 che in carenza di condivisione ed in assenza di richiesta di nomina dei tecnici la determinazione dell'indennità definitiva venga demandata alla Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio;
- per quanto concerne gli intestatari irreperibili o deceduti, il perfezionamento delle procedure di acquisizione dei terreni e la correlata liquidazione delle dovute indennità potrà di regola avvenire solamente in relazione alle quote dei proprietari identificati ed il cui diritto di proprietà risulti agli atti della Conservatoria dei Registri Immobiliari e del Catasto Terreni o Fabbricati;
- essendo state le indennità oltre riportate - riferite alle ditte catastali da espropriarsi in via d'urgenza - quantificate sulla base di criteri omogenei ma comunque senza particolari indagini o formalità come ammesso dalla norma, eventuali adeguamenti delle indennità provvisoriamente quantificate potranno essere effettuati a fronte dell'emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione, eventualmente previa acquisizione – similmente rispetto le

previsioni di cui all'articolo 20, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 – di apposite perizie di stima.

DATO ALTRESI' ATTO

che il presente provvedimento è stato sottoposto “con esito positivo” alla valutazione del Responsabile Servizio Affari Generali - Ufficio Legale – al fine di attestare la conformità della procedura delineata nel testo alla disciplina vigente in materia di espropriazioni.

RITENUTO:

- di determinare come segue – ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - il quadro dettagliato delle indennità provvisorie di espropriazione (comprehensive di eventuale maggiorazione per cessione volontaria), importi stimati coerentemente rispetto ai sopra richiamati criteri ed i valori adottati dal piano particellare delle espropriazioni del progetto esecutivo, considerati altresì gli apporti partecipativi forniti delle proprietà, per un importo complessivo di € 73.356,58 - come da quadro di dettaglio allegato al presente provvedimento e costituente parte integrante:
 1. Ditta catastale ASCHIERI FRANCESCA - CESARI PIETRO € 4.710,56 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 892,80
 - Deprezzamento edificio: € 3.317,76
 - Indennizzo siepe: € 500,00
 2. Ditta catastale AVANZINI FRANCO € 3.726,00 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 3.726,00
 3. Ditta catastale AVANZINI ALBERTO - AVANZINI ALESSIO - AVANZINI MAURA - AVANZINI SILVANA - FANZINI ROMANO - ZILIOTTI ANTONIO € 585,28 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 585,28
 4. Ditta catastale AVANZINI SILVANA - FANZINI ROMANO € 6.754,00 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 6.754,00
 5. Ditta catastale BARCELLA PATRIZIA - CERATI PAOLO - CERATI PIETRO € 13.458,16 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 3.918,40
 - Deprezzamento edificio: € 7.539,76
 - Indennizzo siepe: € 2.000,00
 6. Ditta catastale BENECCHI ROBERTA € 16.664,40 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 16.664,40
 7. Ditta catastale BOMMEZZADRI ROMANO € 823,36 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 823,36
 8. Ditta catastale CESARI PIETRO € 805,20 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 805,20
 9. Ditta catastale CESARI PIETRO - eredi LAVEZZINI EMMA € 14.101,60 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 10.951,60
 - Indennizzo siepe: € 3.150,00
 10. Ditta catastale PIAZZA MANOELA € 1.209,72 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 1.209,72
 11. Ditta catastale ROSSI MICHELE - ROSSI SERAFINO € 4.442,90 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 4.442,90
 12. Ditta catastale SERRA CLAUDIO € 6.075,40 di cui:
 - Occupazione permanente terreni: € 1.356,40
 - Deprezzamento edificio: € 3.969,00
 - Indennizzo siepe: € 750,00

- di provvedere mediante successivi atti ad emanare, notificare ed eseguire apposito decreto (di cui all'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) di esproprio in base alla determinazione urgente dell'indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, comprensivo pertanto dell'indennità provvisoria offerta, come con il presente provvedimento determinata in relazione a ciascuna proprietà;
- di provvedere, in caso di condivisione da parte dei proprietari, a liquidare le indennità spettanti nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327;
- di dare atto che il materiale pagamento degli importi convenuti ai proprietari che condivideranno l'indennità provvisoria una volta notificata congiuntamente al decreto di espropriazione potrà avvenire (visto il combinato disposto dell'articolo 22, comma 3, e dell'articolo 26 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327):
 - ✓ previa acquisizione di documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili espropriati [a titolo indicativo mediante certificato dei registri immobiliari da cui risulti che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi, ai sensi dell'art. 28, comma 3 - lett. a), del D.P.R. 327/2001 oppure dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la piena proprietà, libera da ipoteche, mutui o vincoli particolari, delle rispettive quote dei beni immobili da indennizzarsi] - fatto salvo quanto oltre specificato,
 - ✓ espletati gli obblighi di informazione (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicazione ad eventuali soggetti aventi diritto) disposti dall'articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
 - ✓ purché non venga proposta alcuna opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del citato avviso sul B.U.R.E.R. (termine decorso il quale il provvedimento di determinazione provvisoria dell'indennità diviene esecutivo come statuito dall'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),
 - ✓ previo nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- di provvedere con appositi successivi atti:
 - ✓ a liquidare eventuali indennizzi a vario titolo spettanti alle proprietà interessate (per danni ad essenze arboree, ecc.),
 - ✓ a formalizzare l'ammontare delle indennità dovute per l'occupazione temporanea dei terreni (da computarsi ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) nonché l'indennizzo forfetario dei frutti pendenti;
 - ✓ a quantificare l'indennità dovuta (ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, o 40, comma 4, oppure 37, comma 9, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) ad eventuali conduttori dei quali pervenisse notizia, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- di depositare agli atti presso l'ufficio espropri dell'Amministrazione i dati anagrafici dei beneficiari interessati - per ragioni di tutela della privacy - raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia.

DETERMINA:

- A. di richiamare quanto esposto nella parte narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
- B. di approvare, in previsione dell'emanazione di apposito decreto di espropriazione in base alla determinazione urgente dell'indennità senza particolari indagini o formalità di cui all'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327, per le motivazioni dettagliate nella parte narrativa del presente provvedimento, le indennità provvisorie di espropriazione da riconoscersi in relazione

alla realizzazione dell'opera denominata "PR 02 Riqualficazione Strada Provinciale n° 8 di Sissa" comportante il risezionamento della sede viaria dell'arteria provinciale nel tratto di raccordo ponte di San Secondo/autostazione Parma nord con viabilità Eridania e rientrante fra gli "Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma nell'ambito del progetto denominato *Corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° lotto*" come sopra illustrato e come da quadro di dettaglio allegato al presente provvedimento e costituentene parte integrante per un importo complessivo di € 73.356,58 così suddivisi fra le seguenti proprietà per gli importi a margine specificati:

1. Ditta catastale ASCHIERI FRANCESCA - CESARI PIETRO € 4.710,56
2. Ditta catastale AVANZINI FRANCO € 3.726,00
3. Ditta catastale AVANZINI ALBERTO - AVANZINI ALESSIO - AVANZINI MAURA - AVANZINI SILVANA - FANZINI ROMANO - ZILIOTTI ANTONIO € 585,28:
4. Ditta catastale AVANZINI SILVANA - FANZINI ROMANO € 6.754,00
5. Ditta catastale BARCELLA PATRIZIA - CERATI PAOLO - CERATI PIETRO € 13.458,16
6. Ditta catastale BENECCHI ROBERTA € 16.664,40
7. Ditta catastale BOMMEZZADRI ROMANO € 823,36
8. Ditta catastale CESARI PIETRO € 805,20:
9. Ditta catastale CESARI PIETRO - eredi LAVEZZINI EMMA € 14.101,60
10. Ditta catastale PIAZZA MANOELA € 1.209,72
11. Ditta catastale ROSSI MICHELE - ROSSI SERAFINO € 4.442,90
12. Ditta catastale SERRA CLAUDIO € 6.075,40

C. di provvedere con successivi atti a liquidare gli importi sopra riportati se condivisi dai proprietari (anche per singole quote di proprietà) oppure l'indennità definitiva dopo che la medesima sia stata quantificata a cura di terna peritale - se adita dalla proprietà - o della commissione provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio ed accettata dalle parti, dando atto che - nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - il materiale pagamento potrà avvenire

- ✓ previa acquisizione di documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili espropriati, a titolo indicativo mediante certificato dei registri immobiliari da cui risulti che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi oppure dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la piena proprietà, libera da ipoteche, mutui o vincoli particolari, delle rispettive quote dei beni immobili da indennizzarsi,
- ✓ espletati gli obblighi di informazione (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicazione ad eventuali soggetti aventi diritto) disposti dall'articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
- ✓ purché non venga proposta alcuna opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del citato avviso sul B.U.R.E.R. (termine decorso il quale il provvedimento di determinazione provvisoria dell'indennità diviene esecutivo come statuito dall'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),
- ✓ previo nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;

D. di dare atto che i dati anagrafici dei beneficiari sono depositati agli atti presso l'ufficio espropri dell'Amministrazione e che sono raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia;

E. di provvedere con appositi successivi atti:

- ✓ a formalizzare l'ammontare delle indennità dovute per l'occupazione temporanea dei terreni (da computarsi ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) nonché l'indennizzo forfetario dei frutti pendenti;
 - ✓ a liquidare eventuali indennizzi a vario titolo spettanti alle proprietà interessate (per danni ad essenze arboree, ecc.),
 - ✓ a quantificare l'indennità dovuta (ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 2, o 40, comma 4, oppure 37, comma 9, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) ad eventuali conduttori dei quali pervenisse notizia, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
- F. di dare atto che eventuali adeguamenti delle indennità provvisoriamente quantificate potranno essere effettuati a fronte dell'emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione, eventualmente previa acquisizione – similmente rispetto le previsioni di cui all'articolo 20, comma 3, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 – di apposite perizie di stima;
- G. di impegnare la spesa di € 73.356,58 provvisoriamente determinata utilizzando le disponibilità presenti alla voce “Espropri” del Q.T.E. complessivo di €. 1.190.000,00 approvato con DP.32/20 e det.1205/20 e contabilizzato al PEG Cap. 216880220000 (Opere Accessorie Autostrada TI.BRE.), Titolo 2° (Spese in conto capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2020 nella prenotazione d'impegno 227 (sub.953) ;
- H. di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con parte dei contributi di Autocisa S.p.A. accertati con riferimento al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16 dicembre 2016 approvato con GP. 122/2014 di totali €. 25.008.374,56 al PEG Cap. 149700150800 (Autocamionale della Cisa S.p.A. Fase 2 - adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TI-BRE) Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice Bilancio E.4.02.03.02.001 (Contributi agli investimenti da altre imprese) nel Bilancio 2020 acc.146;
- I. di attestare che per il sottoscritto dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex articolo 6-bis della legge 07 agosto 1990 n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come introdotto dall'articolo 1, comma 41, della Legge 06 novembre 2012 n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale

ALLEGATO: SCHEDA CONTABILE

PRP - 2596 / 2020

Esercizio 2020

Pagina 1 di 1

Movimenti Anno 2020

E-S	Capitolo/Art.	Tipo Movimento	Missione/Titolo	Macroaggregato	Importo
		Cig/Cup	Programma/Tipologia	Livello 4	
				Livello 5	
S	216880220000 / 0 OPERE ACCESSORIE AUTOSTRADA	Sub-Impegno 953 / 2020 / D21B17000180005	10 - Trasporti e diritto alla mobilità 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2020109 - Beni immobili 2020109012 - Infrastrutture stradali	73.356,58
				Totale Sub-Impegni	73.356,58

RIQUALIFICAZIONE S.P. 08 "DI SISSA"
NEL TRATTO: RACCORDO PONTE S. SECONDO - AUTOSTAZIONE PARMA NORD
NUOVA VIABILITA' ERIDANIA NEL COMUNE DI TRECASALI

DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA

Aggiornato 15 ottobre 2020

VAM 2020 (euro/mq)	Comune di Sissa-Trecasali Sezione B - Trecasali Regione agraria Parma n° 6	Valore (euro/mq)
4,20	Seminativo/Seminativo Arborato	4,40
4,50	Seminativo Irr./Seminativo Irr. Arb.	4,60
	Pertinenze immobili - Cat. fabbricati	24,80
	Pertinenze immobili - C.T./accessi	9,92
	Cessione gratuita/Area pubblica	0,00

Siepe ornamentale (€ / mt) 50,00

% quota proprietà	DITTA CATASTALE/CONDUTTORE intestataro	n. progr	DATI CATASTALI			ind/mq	OCC.NE PERM.TE		F %	DANNI euro	TOTALE euro	SPETTANZE SINGOLI	
			fg.	partic.	caratteristiche/qualità		mq	euro				BENEFICIARIO	QUOTA SINGOLI (€)
50,00%	ASCHIERI FRANCESCA	16	13	266 (ex 38)	Area urbana/Area pertinenza	24,80	36	892,80		500,00	siepe	ASCHIERI FRANCESCA	2.355,28
50,00%	CESARI PIETRO	16ot	13	38	Ente urbano/Area pertinenza	24,80		-		3.317,76	deprezz. edificio	CESARI PIETRO	2.355,28
							36	892,80		3.817,76			4.710,56
100,00%	AVANZINI FRANCO	23	7	419 (ex 407)	Seminativo Irriguo	4,60	810	3.726,00				AVANZINI FRANCO	3.726,00
		23ot	7	418 (ex 407)	Seminativo Irriguo	4,60		-					-
							810	3.726,00		-			3.726,00
1,04%	AVANZINI ALBERTO	2	14	341 (ex 271)	Area urbana/Area pertinenza	9,92	59	585,28				AVANZINI ALBERTO	6,10
1,04%	AVANZINI ALESSIO	2ot	14	271	Ente urbano/Area pertinenza	9,92		-				AVANZINI ALESSIO	6,10
2,08%	AVANZINI MAURA											AVANZINI MAURA	12,19
25,00%	AVANZINI SILVANA											AVANZINI SILVANA	146,32
29,17%	FANZINI ROMANO											FANZINI ROMANO	170,71
41,67%	ZILIOTTI ANTONIO											ZILIOTTI ANTONIO	243,87
							59	585,28		-			585,28
47,92%	AVANZINI SILVANA	1	14	345 (ex 332)	Seminativo	4,40	614	2.701,60				AVANZINI SILVANA	3.236,29
52,08%	FANZINI ROMANO	1ot	14	344 (ex 332)	Seminativo	4,40		-				FANZINI ROMANO	3.517,71
		3	14	347 (ex 333)	Seminativo	4,40	503	2.213,20					-
		3ot	14	346 (ex 333)	Seminativo	4,40		-					
		4	14	340 (ex 127)	Seminativo Arborato	4,40	405	1.782,00					
		4ot	14	339 (ex 127)	Seminativo Arborato	4,40		-					
		5	14	338 (ex 125)	Seminativo	4,40	13	57,20					
		5ot	14	337 (ex 125)	Seminativo	4,40		-					
							1.535	6.754,00		-			6.754,00

% quota proprietà	DITTA CATASTALE/CONDUTTORE intestatari	n. progr	DATI CATASTALI				ind/mq	OCC.NE PERM.TE		%	DANNI euro	TOTALE euro	BENEFICIARIO	
			fg.	partic.	caratteristiche/qualità	mq		euro						
25,00%	BARCELLA PATRIZIA	14	13	244 (ex 105)	Area urbana/Area pertinenza	24,80	158	3.918,40		2.000,00	siepe	BARCELLA PATRIZIA	3.364,54	
25,00%	CERATI PAOLO	14ot	13	105	Ente Urbano/Area pertin.	24,80		-		7.539,76	deprezz. edificio	CERATI PAOLO	3.364,54	
50,00%	CERATI PIETRO											CERATI PIETRO	6.729,08	
							158	3.918,40		9.539,76			13.458,16	
100,00%	BENECCHI ROBERTA	10A	13	253 (ex 185)	Seminativo Arborato	4,40	1.449	6.375,60				BENECCHI ROBERTA	16.664,40	
		10B	13	254 (ex 185)	Seminativo Arborato	4,40	668	2.939,20						
		10ot	13	252 (ex 185)	Seminativo Arborato	4,40		-						
		11	13	251 (ex 184)	Area urbana/Area pertinenza	24,80	109	2.703,20						
		11ot	13	184	Ente urbano/Area pertinenza	24,80		-						
		12	13	265 (ex 25)	Seminativo Arborato	4,40	704	3.097,60						
		12ot	13	264 (ex 25)	Seminativo Arborato	4,40		-						
		13	13	243 (ex 104)	Seminativo Arborato	4,40	352	1.548,80						
		13ot	13	242 (ex 104)	Seminativo Arborato	4,40		-						
							3.282	16.664,40		-			16.664,40	
100,00%	BOMMEZZADRI ROMANO	20	13	268 (ex 55)	Seminativo Arb./Area pertin.	9,92	83	823,36				BOMMEZZADRI ROMANO	823,36	
		20ot	13	267 (ex 55)	Seminativo Arb./Area pertin.	9,92		-						
							83	823,36		-			823,36	
100,00%	CESARI PIETRO	18/A	13	256 (ex 228)	Seminativo Arborato	4,40	183	805,20				CESARI PIETRO	805,20	
		18/Aot	13	255 (ex 228)	Seminativo Arborato	4,40		-						
							183	805,20		-			805,20	
50,00%	CESARI PIETRO	15A	13	261 (ex 240)	Seminativo Arborato	4,40	1.315	5.786,00				CESARI PIETRO	7.050,80	
50,00%	LAVEZZINI EMMA	15B	13	262 (ex 240)	Seminativo Arborato	4,40	60	264,00		1.400,00	siepe	LAVEZZINI EMMA	7.050,80	
		15C	13	263 (ex 240)	Seminativo Arborato	4,40	60	264,00					-	
		15ot	13	260 (ex 240)	Seminativo Arborato	4,40		-						
		17	13	245 (ex 136)	Area urbana/Area pertinenza	24,80	187	4.637,60		1.750,00	siepe		-	
		17ot	13	136	Ente urbano/Area pertinenza	24,80		-					-	
							1.622	10.951,60		3.150,00			14.101,60	
100,00%	PIAZZA MANOELA	21/A	13	249 (ex 153)	Seminativo Irriguo	4,60	153	703,80				PIAZZA MANOELA	1.209,72	
		21ot	13	248 (ex 153)	Seminativo Irriguo	4,60		-						
		21/B	13	249 (ex 153)	Seminativo Irr./Area pertin.	9,92	51	505,92						
		21ot	13	248 (ex 153)	Seminativo Irr./Area pertin.	9,92		-						
							204	1.209,72		-			1.209,72	
50,00%	ROSSI MICHELE	8	14	343 (ex 283)	Seminativo Irriguo	5,50	555	3.052,50				ROSSI MICHELE	2.221,45	
50,00%	ROSSI SERAFINO	8ot	14	342 (ex 283)	Seminativo Irriguo	5,50		-				ROSSI SERAFINO	2.221,45	
		9	14	350 (ex 48)	Seminativo	4,40	316	1.390,40						
		9ot	14	349 (ex 48)	Seminativo	4,40		-						
							871	4.442,90		-			4.442,90	
100,00%	SERRA CLAUDIO	18/B	13	258 (ex 229)	Seminativo Arborato	4,40	28	123,20				SERRA CLAUDIO	6.075,40	
		18/C	13	259 (ex 229)	Seminativo Arborato	4,40	21	92,40						
		18/Bot	13	257 (ex 229)	Seminativo Arborato	4,40		-						
		19	13	250 (ex 183)	Area urbana/Area pertinenza	24,80	46	1.140,80		750,00	siepe			
		19ot	13	183	Ente urbano/Area pertinenza	24,80		-		3.969,00	deprezz. edificio			
							95	1.356,40		4.719,00			6.075,40	
											73.356,58			
	TOTALE						8.938	52.130,06		21.226,52		TOTALE	73.356,58	



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE

UFFICIO ESPROPRI e SERVITU

Determinazione Dirigenziale n. **1267 / 2020**

Proposta n. 2596/2020

Oggetto: UFFICIO ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTO "PR 02 - RIQUALIFICAZIONE STRADA PROVINCIALE N° 08 DI SISSA" NEL TRATTO DI RACCORDO PONTE DI SAN SECONDO/AUTOSTAZIONE PARMA NORD CON VIABILITA' ERIDANIA - OCCUPAZIONE PERMANENTE TERRENI - DETERMINAZIONE INDENNITÀ PROVVISORIE DI ESPROPRIAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. D21B17000180005

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del t.u. leggi sull'ordinamento degli enti locali - d.lgs 267/2000)

NOTE:

Parma, 10/11/2020

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario

(MENOZZI IURI)
con firma digitale